

Statuto

Club Alpino Svizzero CAS
Club Alpin Suisse
Schweizer Alpen-Club
Club Alpin Svizzer



Abbreviazioni

AD	Assemblea dei delegati
CG	Commissione della gestione
CP	Conferenza dei presidenti
CAS	Club Alpino Svizzero CAS (associazione centrale)
CAFS	Club Alpino Femminile Svizzero
CC	Comitato centrale

Premessa

Il Club Alpino Svizzero CAS riunisce persone interessate al mondo della montagna. È stato costituito il 19 aprile 1863 a Olten come associazione nazionale e nel 1980 si è fuso con il Club Alpino Femminile Svizzero (CAFS), costituito a Montreux il 27 febbraio 1918. Le linee direttive e la politica associativa del CAS costituiscono le basi vincolanti del presente statuto.

Art. 1 Nome, sede

- 1 Con il nome Schweizer Alpen-Club SAC Club Alpin Suisse CAS Club Alpino Svizzero CAS Club Alpin Svizzer CAS è costituita un'associazione ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero. L'associazione è apolitica e aconfessionale.
- 2 La sede del CAS è presso il recapito del suo segretariato centrale.

Art. 2 Scopi

- 1 Il CAS riunisce le persone che si interessano agli sport e al mondo della montagna.
- 2 Attività:
 - Il CAS promuove la pratica degli sport della montagna quale esperienza aperta al vasto pubblico. Le sue attività comprendono sia i classici sport della montagna, sia le più nuove discipline per il tempo libero e lo sport di competizione.
 - Il CAS si impegna in favore di uno sviluppo durevole e della salvaguardia del mondo della montagna e delle forme culturali ad esso relate.

Art. 3 Compiti

- 1 Il CAS mira al conseguimento dei propri obiettivi in particolare mediante:
 - l'organizzazione di corsi e conferenze aventi per scopo la formazione e il perfezionamento di capi gita e membri;
 - la formazione e la promozione dei giovani;
 - l'offerta di un programma escursionistico attrattivo;
 - l'assistenza ai quadri nazionali nelle diverse discipline dello sport di competizione;

- l'allestimento e la manutenzione delle infrastrutture necessarie, in particolare le capanne e i bivacchi;
 - le attività editoriali e pubblicistiche, in particolare mediante la pubblicazione di guide e manuali, nonché di una rivista per i soci.
- 2 Il CAS persegue elevati standard di sicurezza nella pratica degli sport della montagna mediante:
 - l'informazione e il perfezionamento;
 - la partecipazione attiva al soccorso alpino;
 - il promovimento della formazione e dell'attività delle guide di montagna.
 - 3 Il CAS si impegna attivamente in favore della protezione della natura e di una pratica sportiva rispettosa dell'ambiente della montagna mediante la formazione, l'informazione, le attività di pubbliche relazioni, la partecipazione a procedure di consultazione e ricorrendo eventualmente alla facoltà di intervento.
 - 4 Il CAS si riserva la facoltà di prendere posizione nell'ambito di un dibattito politico qualora l'argomento in oggetto lo toccasse direttamente.
 - 5 Il CAS sostiene la cultura e l'arte alpine, nonché la ricerca scientifica avente per soggetto la montagna.
-

Art. 4 Membri

- 1 Sono membri del CAS i membri delle sue sezioni. L'affiliazione può aver luogo in qualità di giovane, famiglia o membro individuale, ed è possibile a partire dall'età di sei anni. Il diritto di voto e di eleggibilità è acquisito con l'inizio dell'anno civile in cui il membro compie i 16 anni.
- | | |
|---|--|
| Tessera di socio, distintivo, attestato | 2 Al momento della sua ammissione al CAS, ogni nuovo membro riceve gli statuti della propria sezione e dell'associazione centrale, il distintivo del club e una tessera di socio. Dopo 25, 40 e 50 anni di appartenenza al CAS, egli riceve dalla propria sezione un attestato corrispondente. |
| Appartenenza a più sezioni | 3 L'appartenenza a più sezioni è ammessa. In tali casi, tuttavia, i diritti e i doveri del membro nei confronti del CAS sussistono esclusivamente presso la sezione designata dal membro stesso (sezione originaria). |
| Passaggio ad altre sezioni | 4 È possibile passare da una sezione all'altra. La nuova sezione informa dell'avvenuto passaggio la vecchia sezione e il segretariato centrale del CAS. |
| Membri onorari | 5 Il CAS ha la facoltà di nominare membri onorari le persone che abbiano reso servizi eminenti in favore del mondo della montagna, dell'alpinismo o del CAS medesimo. Le direttive in tal senso sono emanate dal CC. |
| Recesso | 6 Il recesso dal CAS è possibile in qualsiasi momento e va notificato in forma scritta alla sezione originaria. |
| Esclusione | 7 I membri che non adempiono ai propri obblighi nei confronti del CAS o agiscono contro i suoi interessi possono essere esclusi per decisione della sezione o del CC. Qualora l'esclusione venga proposta dal CC, è necessario il consenso della sezione interessata. |

Art. 5 Sezioni

- 1 Le sezioni si organizzano quali associazioni autonome nell'osservanza dello statuto e dei regolamenti centrali e di altri decreti esecutivi. Gli statuti delle diverse sezioni vanno verificati e ratificati dal CC in relazione alla loro compatibilità con lo statuto e i regolamenti centrali e gli altri decreti esecutivi.
- Costituzione 2 In merito alla costituzione di una nuova sezione decide l'AD. A tal fine, occorre un numero minimo di 150 membri.
- Sede della sezione 3 All'interno del medesimo comune e della sua zona di influenza può aver sede un'unica sezione. In casi eccezionali e debitamente motivati, l'AD può autorizzare la costituzione di nuove sezioni in un medesimo comune in ragione di una sezione ogni 100 000 abitanti. I soci di altre sezioni non possono manifestarsi pubblicamente presso la sede di una sezione come gruppi locali o con denominazioni analoghe.
- Obblighi, sanzioni 4 Il CC ha la facoltà di adottare sanzioni contro una sezione che non adempia ai propri obblighi nei confronti del CAS o agisca contro i suoi interessi. La sezione interessata può, entro il termine di tre mesi, inoltrare un ricorso contro tale decisione al CC, che è tenuto a sottoporlo all'AD successiva. Il ricorso ha effetto sospensivo.
- Scioglimento 5 In caso di scioglimento e liquidazione di una sezione, la totalità dei suoi averi dopo il saldo di ogni passività viene devoluto al CAS.

Art. 6 Quote sociali

- Associazione centrale 1 I membri versano al CAS le quote sociali stabilite dall'AD. La struttura di tali contributi è definita in un relativo regolamento che deve essere approvato dall'AD.
- Sezioni 2 I contributi da versare alle sezioni sono stabiliti dalle sezioni stesse.

Art. 7 Associazioni con scopi specifici

- 1 Le associazioni destinate a scopi specifici si organizzano come organismi autonomi ai sensi di quanto previsto dallo statuto centrale, dai regolamenti e dalle altre disposizioni vigenti. La conformità dei singoli statuti di tali associazioni con lo statuto centrale, i regolamenti e le disposizioni vigenti deve essere verificata e approvata dal CC.
- Costituzione, appartenenza 2 La costituzione di associazioni con scopi specifici è decisa dall'AD. L'appartenenza ad esse delle sezioni può avere carattere attivo o passivo. Ai fini della costituzione di un'associazione con scopi specifici è tuttavia necessario che almeno tre sezioni ne siano membri attivi. La qualità di socio delle associazioni con scopi specifici può essere concessa anche ad altre istituzioni o associazioni.

Quote sociali	3 Le associazioni con scopi specifici decidono autonomamente l'ammontare delle quote sociali. Esse non corrispondono alcuna quota sociale all'associazione centrale.
Diritto di voto	4 Le associazioni con scopi specifici non hanno diritto di voto in seno all'AD e alla CP.
Obblighi, sanzioni	5 Il CC ha la facoltà di adottare sanzioni nei confronti di un'associazione con scopi specifici che non rispetti i suoi obblighi nei riguardi del CAS o che contravvenga agli interessi di quest'ultimo. L'associazione interessata può presentare ricorso entro un termine di tre mesi presso il CC, che lo sottoporrà all'AD successiva. Il ricorso ha effetto sospensivo.
Scioglimento	6 Nel caso dello scioglimento e della liquidazione di un'associazione con scopi specifici, la totalità del patrimonio rimanente dopo il saldo di ogni passività è trasferito al CAS.

Art. 8 Organi

Gli organi del CAS sono:

- l'assemblea dei delegati (AD)
- la commissione della gestione (CG)
- la conferenza dei presidenti (CP)
- il comitato centrale (CC)
- le commissioni
- Organo di revisione

Art. 9 Assemblea dei delegati

Composizione	<p>1 L'AD si compone dei delegati delle diverse sezioni. Ad essa partecipano con voto consultivo i membri del CC, i/le presidenti delle commissioni, i/le presidenti delle associazioni con scopi specifici, i quadri del segretariato centrale e i membri della CG.</p> <p>Il numero totale dei delegati è il doppio del numero delle sezioni.</p> <p>Lo smistamento del numero dei delegati viene lottizzato secondo il sistema proporzionale del consiglio nazionale.</p> <p>È determinante per il calcolo dei membri l'effettivo notificato da ogni sezione originaria al 31 dicembre dell'anno precedente.</p>
Convocazione	<p>2 L'AD ordinaria si riunisce nel corso del secondo trimestre di ogni anno. È convocata dal CC, mediante pubblicazione nell'organo del club dell'ordine del giorno e delle proposte, con un preavviso non inferiore a 30 giorni. Un'AD straordinaria può essere richiesta dalla stessa AD, dal CC, da almeno 30 sezioni o da un decimo dei membri del CAS. La convocazione deve rispettare un preavviso minimo di 14 giorni e menzionare l'ordine del giorno e le proposte.</p>

- Ordine del giorno 3 L'ordine del giorno è stabilito dal CC. Sino al più tardi a 90 giorni prima dell'AD ordinaria, le sezioni hanno la facoltà di richiedere in forma scritta l'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno e di avanzare delle proposte.
- 4 L'AD può trattare esclusivamente gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte avanzate all'assemblea che vi si riferiscono in modo immediato. L'AD può dibattere su argomenti che non figurano all'ordine del giorno se tale agire è avallato da una maggioranza pari ai due terzi dei voti validi espressi. Sono escluse le decisioni concernenti una revisione dello statuto e lo scioglimento del CAS.
- Facoltà decisionale, votazioni ed elezioni 5 Ogni AD convocata conformemente alle disposizioni statutarie può deliberare validamente, indipendentemente dal numero di delegati presenti. Fatte salve eventuali disposizioni di diverso tenore del presente statuto, le decisioni sono prese con la maggioranza semplice dei voti validi espressi. In caso di parità dei voti, in una votazione l'oggetto in discussione è considerato rifiutato; in un'elezione decide il sorteggio.
- Presidenza 6 L'AD è presieduta dal(la) presidente centrale o, in caso di suo impedimento, dal(la) vice presidente o da un altro membro del CC.
- Competenze 7 Sono di competenza dell'AD:
- l'approvazione del rapporto annuale e dei conti annuali;
 - la facoltà di dare scarico al CC;
 - l'elezione del(la) presidente centrale, dei/delle membri del CC e della CG;
 - l'approvazione delle linee direttive e dei fondamenti della politica del club;
 - l'approvazione dei contratti di reciprocità concernenti le capanne;
 - le revisioni dello statuto;
 - l'approvazione della strategia;
 - la pianificazione pluriennale inclusa la pianificazione finanziaria;
 - la costituzione di nuove sezioni;
 - la costituzione o la scorporazione di società autonome;
 - l'adozione dei regolamenti sulle quote annuali;
 - la definizione dell'ammontare delle quote annuali;
 - l'approvazione del regolamento sulle capanne;
 - l'approvazione del regolamento sulla CG;
 - la presa di conoscenza del rapporto della CG;
 - la nomina di soci onorari;
 - la decisione in merito ai ricorsi contro le sanzioni decretate dal CC;
 - lo scioglimento del CAS.

.....

Art.10 Conferenza dei presidenti

- Composizione 1 Sono membri della CP i/le presidenti delle sezioni o, se del caso, i/le loro rappresentanti. Ogni membro ha diritto a un voto. I membri del CC, della CG, i/le presidenti delle commissioni, i/le presidenti delle associazioni con scopi specifici, il/la segretario(a) generale e i quadri del segretariato centrale partecipano alla CP con voto consultivo.

Convocazione
e presidenza

- 2 La CP si riunisce almeno una volta all'anno durante il quarto trimestre. Viene convocata dal CC ed è presieduta dal(la) presidente centrale o, in caso di suo impedimento, dal(la) vice presidente.
- 3 L'ordine del giorno è stabilito dal CC. Sino al più tardi a 30 giorni prima della CP, i/le presidenti delle sezioni hanno la facoltà di richiedere in forma scritta l'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno e di avanzare delle proposte.
- 4 La CP adotta le sue decisioni con la maggioranza semplice dei voti validi espressi.
- 5 Sono di competenza della CP:
 - l'approvazione della pianificazione annuale e del programma di attività elaborati dal CC;
 - l'approvazione del preventivo annuale;
 - la discussione in merito agli obiettivi del CAS e lo scambio di informazioni tra le sezioni, il CC, le commissioni e il segretariato centrale.

Art.11 Comitato centrale

Composizione,
durata del mandato

- 1 Il CC è l'organo direttivo del CAS. Esso rappresenta il CAS verso l'esterno e risponde del suo agire all'AD.
- 2 La composizione del CC conta da sette a 11 membri, che devono rappresentare equamente le regioni linguistiche, le diverse generazioni e i sessi. La durata del mandato è di quattro anni. La rielezione è ammessa soltanto una volta. Qualora il/la presidente centrale venisse eletto(a) tra i membri del CC, è rieleggibile per un secondo mandato se non è stato(a) membro del CC per più di quattro anni.
- 3 Il CC si costituisce da sé, con l'eccezione del(la) presidente centrale.

Compiti e
competenze

- 4 Il CC ha i compiti e le competenze seguenti:
 - attuare le decisioni prese dall'AD e dalla CP;
 - elaborare la pianificazione annuale e il programma di attività;
 - informare gli altri organi e le sezioni in merito ad argomenti di loro interesse;
 - nominare il/la segretario/a centrale, il/la suo/a rappresentante e i quadri del segretariato centrale;
 - promulgare il regolamento interno e sorvegliare le attività del segretariato centrale;
 - promulgare regolamenti, con l'eccezione di quelli sulle quote annuali, sulle capanne e sulla CG;
 - istituire commissioni, gruppi di lavoro e nominare i/le loro presidenti e membri;
 - preparare e organizzare le riunioni dell'AD e della CP;
 - promulgare direttive concernenti la nomina dei membri onorari;
 - assumere tutti i compiti non esplicitamente assegnati ad altri organi.

Ai fini del disbrigo di compiti improrogabili, il CC ha la facoltà di procedere a spese non preventivate per un ammontare non superiore al 4% del totale delle uscite.

Diritto di firma

5 Il CC attribuisce i diritti di firma e ne regola le modalità.

.....

Art.12 Commissione della gestione

Composizione,
durata del mandato

1 La CG conta da tre a cinque membri, eletti dall'AD per un mandato di quattro anni. Sono rieleggibili un'unica volta. La CG si costituisce autonomamente.

Compiti

2 La CG si riunisce almeno due volte l'anno. Essa presenta alla CP un rapporto verbale e all'AD un rapporto scritto e chiede l'approvazione del conto annuale e lo scarico del CC.

Competenze

3 La CG presenta all'AD una richiesta concernente la nomina dell'organo di revisione e verifica che l'utilizzo dei fondi sia conforme al budget e agli scopi previsti.

Essa controlla le attività di gestione del CC, del segretariato centrale e delle commissioni.

Essa esamina inoltre i reclami dei membri e delle sezioni in relazione all'attività del CC, del segretariato centrale e delle commissioni.

.....

Art.12a Organo di revisione

1 Il CAS nomina un organo di revisione e procede ogni anno a una revisione ordinaria.

2 L'organo di revisione è eletto dall'AD su richiesta della CG per un mandato triennale. Il suo mandato termina con l'approvazione dell'ultimo conto annuale. La rielezione è possibile.

3 L'organo di revisione presenta una relazione scritta all'AD, nella quale raccomanda l'approvazione, con o senza riserve, oppure il rigetto del conto annuale.

4 Per quanto qui non contemplato si applicano le disposizioni di legge.

.....

Art.13 Commissioni

1 Ai fini del disbrigo di compiti ripetitivi, il CC istituisce delle commissioni e ne regola le attività mediante regolamenti e capitoli d'oneri.

2 In ognuna delle commissioni siede un membro del CC. Se necessario, i/le presidenti delle commissioni partecipano alle riunioni del CC che vertono su oggetti di competenza della loro commissione con voto consultivo.

- 3 I/Le presidenti e i membri delle commissioni sono nominati dal CC con un mandato di quattro anni. La loro rielezione è ammessa due volte. In relazione alle nomine, il CC tiene conto per quanto possibile delle regioni linguistiche, delle diverse generazioni e dei sessi.

Art.14 Segretariato centrale

- 1 Il centro operativo del CAS è costituito dal suo segretariato centrale, diretto dal(la) segretario/a centrale.
- 2 Sono competenze del segretariato centrale:
 - l'esecuzione delle decisioni del CC, della CP e dell'AD;
 - il sostegno e il coordinamento di CC, CP, AD, commissioni e sezioni.
- 3 Per le definizioni dettagliate dei compiti e delle funzioni nell'ambito del segretariato centrale, il CC emana uno specifico regolamento interno.

Art.15 Responsabilità

Il CAS risponde esclusivamente con il proprio patrimonio sociale. È esclusa la responsabilità personale dei membri e delle sezioni in relazione a impegni contratti dal CAS. Il CAS non risponde degli impegni contratti dalle sezioni.

Art.15a Etica e regolamenti prevalenti

- 1 Il CAS è membro di Swiss Olympic. Esso può aderire ad altre organizzazioni nazionali e internazionali a condizione che gli scopi, i valori e gli interessi siano reciprocamente compatibili.
- 2 Il CAS onora i seguenti impegni:
 - il CAS promuove una pratica sana, rispettosa, leale e fruttuosa dello sport. Esso mette in pratica questi valori rapportandosi agli altri – così come ai soi organi e ai suoi soci – con rispetto, come pure agendo e comunicando in maniera trasparente. Il CAS riconosce la «Carta etica» dello sport svizzero e ne promuove i principi tra i suoi soci;
 - il CAS, le sue organizzazioni affiliate dirette e indirette e tutte le persone elencate alla pagina 4 (Campo di applicazione personale) dello Statuto sul doping di Swiss Olympic («Statuto sul doping») o all'art. 1, cpv. 4, dello Statuto etico di Swiss Sport («Statuto in materia di etica dello sport svizzero») sono soggette allo Statuto sul doping e allo Statuto etico. Il CAS è garante del fatto che, nella misura in cui ne siano appartenenti o ad esso inerenti, tutte queste persone riconoscano e rispettino lo Statuto sul doping e lo Statuto etico;
 - le sospette violazioni dello Statuto sul doping o dello Statuto etico sono esaminate da Swiss Sport Integrity. La Camera disciplinare dello sport svizzero (di seguito «Camera disciplinare») è responsabile della valutazione e della sanzione delle violazioni accertate allo Statuto sul doping e allo Statuto etico. La Camera disciplinare applica le proprie norme procedurali. Le decisioni della Camera disciplinare possono

essere impugnate presso il Tribunal Arbitral du Sport (TAS) di Losanna entro 21 giorni dal ricevimento della decisione motivata, ad esclusione dei tribunali statali.

- 3 Tutti i documenti ufficiali utilizzati in seno al CAS riguardano e includono gli appartenenti a tutti i generi. Il CAS si oppone a ogni forma di discriminazione, abuso e violenza e promuove l'inclusione.

Art.16 Revisioni dello statuto

Le richieste concernenti le modifiche statutarie possono essere presentate dal CC, da una sezione o da almeno un decimo dei membri del CAS.

Una modifica statutaria è approvata con una maggioranza pari ai due terzi dei voti validi espressi durante un'AD.

Art.17 Scioglimento e liquidazione

- 1 Per decidere lo scioglimento e la liquidazione del CAS è richiesta una maggioranza pari ai due terzi dei voti validi espressi durante un'AD.
- 2 Un'eventuale fusione può aver luogo esclusivamente con un'altra persona giuridica con sede in Svizzera, esente da obblighi fiscali in regione della sua utilità o dei suoi scopi pubblici. In caso di scioglimento, utili e capitali verranno attribuiti a un'altra persona giuridica con sede in Svizzera, esente da obblighi fiscali in regione della sua utilità o dei suoi scopi pubblici.

Art.18 Anno d'esercizio

L'anno d'esercizio coincide con l'anno civile.

Art.19 Disposizioni finali

- 1 Le versioni tedesca e francese del presente statuto sono equiparate¹. Il foro competente per qualsiasi vertenza tra il CAS e le sue sezioni o i suoi membri è quello della sede del CAS.
- 2 Il presente statuto è stato approvato dall'AD del 26 ottobre 1996. Esso sostituisce quello in vigore dal 1° gennaio 1992 e acquista validità con il 1° gennaio 1997.²
- 3 Disposizioni transitorie
Nel periodo dal 1997 al 1999 la composizione del CC si conforma al concetto strutturale approvato dall'AD del 21 ottobre 1995.

Club Alpino Svizzero CAS
Stefan Goerre
Presidente centrale

Daniel Marbacher
Segretario generale

- ¹ La versione italiana è una traduzione basata sulla versione tedesca. In caso di dubbio, fa stato la versione originale.
- ² Gli artt. 1 e 4 del presente statuto hanno la versione del 16 giugno 2001 (decisione dell'AD).
Gli artt. 2 e 3 del presente statuto hanno la versione del 9 giugno 2007 (decisione dell'AD).
L'art. 9.1 del presente statuto ha la versione del 6 giugno 2009 (decisione dell'AD).
L'art. 7 del presente statuto è stato aggiunto in occasione dell'AD del 18 giugno 2011.
L'art. 3a del presente statuto è stato aggiunto in occasione dell'AD dell' 11 giugno 2016.
L'art. 9.7 del presente statuto ha la versione dell' 11 giugno 2016 (decisione dell'AD).
L'art. 3a del presente statuto è stato sostituito dall'art. 15a dall'AD del 17 giugno 2023 (decisione dell'AD).
L'art. 12a del presente statuto è stato aggiunto dall'AD del 17 giugno 2023 (decisione dell'AD).
Gli artt. 8, 12.3 e 17.2 del presente statuto hanno la versione del 17 giugno 2023 (decisione dell'AD).